



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 67/7 del 31.12.2020

Art. 7, comma 3, lettera a) della legge regionale 30 novembre 2020, n. 30. Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità. Bonus a favore delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti nei servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio.

Linee guida

Criteria e modalità di attuazione della misura

1. Norma di riferimento

Art. 7, comma 3, lett. a) della legge regionale 30 novembre 2020 n. 30 - Disposizioni in materia di politiche sociali e sanità.

2. Ammontare delle risorse disponibili e loro riparto.

Le risorse stanziare per la misura in oggetto ammontano a euro 4 milioni.

Il comma 4 dell'art. 7 della legge statuisce che *"Le risorse (..) sono ripartite, sulla base del numero di lavoratori dipendenti nelle strutture operanti nel territorio regionale, a favore dei Comuni di Cagliari e Sassari che provvedono ad erogarle ai beneficiari ricadenti nei comuni afferenti, rispettivamente alle aree territoriali del nord Sardegna e del sud Sardegna. La presente disposizione costituisce titolo per l'impegno delle somme"*.

Al fine di ripartire lo stanziamento disponibile tra i comuni di Cagliari e di Sassari incaricati di attuare la misura, il Servizio politiche per la famiglia e l'inclusione sociale della Direzione generale delle Politiche Sociali ha proceduto a richiedere formalmente ai Comuni, alle province, alla città metropolitana di Cagliari ed alle centrali delle cooperative, il dato dei lavoratori dipendenti nelle strutture scolastiche; dall'analisi dei dati acquisiti in riscontro alle succitate note è risultato che il 54% dei lavoratori opera in strutture scolastiche collocate negli ambiti territoriali afferenti al sud Sardegna, mentre il restante 46% opera negli ambiti del nord Sardegna.

Pertanto, in esecuzione del dettato del comma 4, la somma complessiva di euro 4 milioni è stata così ripartita:

- euro 2.150.513,11 a favore del Comune di Cagliari;
- euro 1.849.486,89 a favore del Comune di Sassari.

3. Requisiti di ammissione al bonus

Possono presentare domanda:

- a) le lavoratrici e i lavoratori coinvolti nei Servizi scolastici di istruzione degli studenti con disabilità e in situazioni di svantaggio, quali educatori specializzati che intervengono nell'ambito dell'assistenza specialistica finalizzata all'autonomia e alla comunicazione in classe e addetti al servizio igienico sanitario e lavoratori addetti al servizio mensa, con riferimento al periodo in cui



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

non hanno posseduto alcuna forma di reddito o hanno beneficiato di redditi o integrazioni reddituali in misura inferiore a 800 euro mensili;

- b) le lavoratrici e i lavoratori di cui alla lett. a) con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che in ragione dell'emergenza epidemiologica Covid-19 nel periodo gennaio 2020-giugno 2020 siano stati collocati anche parzialmente in CIGO, FIS, CIGD;
- c) le lavoratrici e i lavoratori di cui alla lett. a) con contratto a tempo indeterminato di tipo part-time verticale o ciclico che nel periodo compreso tra la conclusione dell'anno scolastico 2019-2020 e l'inizio dell'anno scolastico 2020-2021, non hanno ottenuto nessuna forma di sostegno al reddito.

4. Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo deve essere presentata secondo la seguente competenza territoriale:

- le lavoratrici e i lavoratori residenti nelle Province di Sassari (compresa la ex Provincia di Olbia-Tempio) e di Nuoro devono presentare la domanda al Comune di Sassari;
- le lavoratrici e i lavoratori residenti nelle Province di Oristano, del Sud Sardegna, della Città metropolitana di Cagliari e nelle ex province dell'Ogliastra, Carbonia Iglesias e Medio Campidano devono presentare la domanda al Comune di Cagliari.

5. Misura del contributo

Il bonus è riconosciuto nella misura "pari ad un massimo di euro 800 mensili", in rapporto al periodo in cui il lavoratore non ha posseduto alcuna forma di reddito o ha beneficiato di redditi o integrazioni reddituali, in misura inferiore a 800 euro mensili. Ciò significa che occorre sottrarre dall'indennità massima di 800 i redditi o le integrazioni al reddito percepiti dai lavoratori.

Ciascun Comune dovrà quindi avere cura di individuare le integrazioni al reddito destinate al lavoratore e sottrarle all'indennità spettante, nel rispetto delle diverse norme nazionali e regionali previste in materia e prestando attenzione alla natura dei contributi aventi carattere indennizzatorio, risarcitorio o di rimborso spesa, che non devono essere sottratti al fine di non vanificare la finalità della legge.

Stanti le indicazioni sopra riportate, spettano ai Comuni le valutazioni in merito alla quantificazione delle somme da erogare.

6. Attribuzione del contributo

I comuni di Cagliari e di Sassari sono individuati dalla legge quali enti attuatori della misura.

Agli stessi compete:

- predisporre e pubblicare l'avviso entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione e, comunque, in seguito al versamento delle somme da parte della Regione Sardegna;
- ricevere le domande, redatte in forma di autocertificazione, entro massimo 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso;
- redigere le graduatorie degli aventi diritto;



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

- erogare il bonus agli aventi diritto nei limiti delle risorse disponibili.

Al fine di garantire parità di trattamento a favore di tutti i beneficiari, i Comuni procederanno ad assegnare le risorse spettanti mensilmente a ciascun lavoratore sulla base del fabbisogno necessario (partendo dal più elevato) e, con lo stesso meccanismo, estenderanno il beneficio di mese in mese fino ad esaurimento fondi, avendo cura di assicurare, ai beneficiari, le medesime condizioni di accesso al beneficio sulla base del numero di mesi effettivamente non lavorati e / o per i quali si è percepito un reddito / integrazione al reddito inferiore a 800 euro.

Per non pregiudicare l'immediato accesso all'indennità da parte degli aventi diritto, al manifestarsi di eventuali dubbi in merito ai requisiti di accesso o all'ammontare dell'indennità spettante, i Comuni possano procedere alla conservazione delle somme fino all'importo massimo di euro 800 ed all'attribuzione dell'indennità ai successivi beneficiari secondo l'ordine prestabilito.

7. Trasferimento del finanziamento regionale

Le risorse stanziare vengono impegnate e liquidate (per l'intero ammontare) con determinazione del Dirigente del Servizio della Direzione generale delle Politiche Sociali a favore dei comuni di Cagliari e di Sassari.

8. Controlli

I Comuni attuatori della misura dovranno effettuare controlli a campione, tesi a verificare l'attendibilità delle dichiarazioni rese, per un minimo del 5% delle domande pervenute.

9. Rendicontazione

Il saldo del finanziamento è erogato ai Comuni di Cagliari e di Sassari in seguito alla rendicontazione della spesa consistente nella comunicazione dell'ammontare del finanziamento complessivamente trasferito ai beneficiari finali e dell'eventuale ulteriore fabbisogno.